

REGOLAMENTO (CE) N. 1608/96 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 1996****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di luglio 1996 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1382/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1996 — 30 giugno 1997) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1382/96 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo 1996/1997;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1382/96 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti; che le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1382/96 per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 0,5296 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1382/96;
- b) 50,0000 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1382/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 12.